

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO**  
**"BANCA di CESENA 14/04/2008-14/10/2010 TF 4,75 % EUR" – esente prospetto Consob**  
**ISIN IT0004353493**

**Articolo 1 - Importo e titoli**

Il prestito obbligazionario BANCA di CESENA 14/04/2008 – 14/10/2010 TF 4,75 % codice ISIN IT0004353493, emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito è di un importo massimo Euro 8.000.000 ed è costituito da obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 e multipli di 1.000. Le obbligazioni sono ammesse al sistema di amministrazione accentrata della Monte Titoli Spa in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Questa emissione, essendo rivolta ad un gruppo ben definito di clienti individuato nei primi 99 clienti sottoscrittori di obbligazioni Banca di Cesena presso le nuove filiali di Gambettola e di San Piero in Bagno, rientra fra i casi di inapplicabilità della redazione del prospetto informativo Consob previsti dal Regolamento Emittenti del maggio 2007 art. 33 lettera a).

**Articolo 2 - Modalità di sottoscrizione**

Le obbligazioni potranno essere sottoscritte presso gli sportelli della BANCA di CESENA Credito Cooperativo di Cesena e Ronta srl fino al 30 settembre 2008. Il collocamento potrà essere chiuso senza preavviso a discrezione dell'emittente e comunque per integrale sottoscrizione dei titoli prima del 30 settembre 2008. Per le sottoscrizioni effettuate dopo la data di godimento sino alla data di chiusura, dovranno essere pagati i dietimi di interessi maturati.

**Articolo 3 - Godimento**

Il prestito ha godimento 14 aprile 2008.

**Articolo 4 - Durata**

La durata del prestito è di 30 mesi, che decorrono dal 14 aprile 2008 e pertanto sarà integralmente rimborsato il 14 ottobre 2010.

**Articolo 5 - Prezzo di emissione**

Le obbligazioni sono emesse alla pari ad un prezzo di Euro 1.000 e multipli di 1.000.

**Articolo 6 - Interessi**

Con decorrenza dalla data di godimento (14 aprile 2008) e fino a scadenza (14 ottobre 2010), le obbligazioni fruttano interessi al tasso fisso del 4,75 % annuo lordo pagabili in rate semestrali posticipate, scadenti il 14 aprile e il 14 ottobre. Il rendimento effettivo annuo lordo è pari al 4,81 %.

**Articolo 7 - Rimborso**

Le obbligazioni in circolazione al 14 ottobre 2010 saranno ammortizzate in una unica soluzione in pari data. Il rimborso sarà effettuato alla pari e senza alcuna deduzione di spesa. Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data fissata per il loro rimborso.

**Articolo 8 - Garanzie**

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio della Banca di Cesena - Credito Cooperativo di Cesena e Ronta Srl che aderisce al Fondo Centrale di Garanzia costituito presso Iccrea Spa. Le obbligazioni non rientrano fra gli strumenti di raccolta assistiti dai fondi di tutela dei depositi del Credito Cooperativo.

**Articolo 9 - Termine di prescrizione e decadenza**

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

**Articolo 10 - Regime fiscale**

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpissero o dovessero colpire le presenti obbligazioni e/o relativi interessi. Dal 1° gennaio 1997 agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni si rende applicabile l'imposta sostitutiva sui redditi nella misura del 12,50%, secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n.239.

**Articolo 11 - Tassazione sulle plusvalenze**

Le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli (art. 81 del T.U.I.R. come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 461/97) sono soggette ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 12,50%.

Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 82 del T.M.R. come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 461/97 e secondo i regimi di cui agli art. 5, 6 e 7 del medesimo Decreto Legislativo.

**Articolo 12 - Varie**

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

**Articolo 13 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia connessa con il prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, è competente in via esclusiva il Foro di Forlì.